

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE***Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente
dei Collegi dei revisori dei conti delle C.C.I.A.A. del Piemonte*****Presentazione delle candidature**

In considerazione della scadenza dei Collegi dei revisori dei conti tra la fine del 2024 e gennaio 2025, le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito C.C.I.A.A.) del Piemonte, in attuazione dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", hanno presentato al Presidente della Giunta regionale richiesta di designazione di un componente effettivo e di un componente supplente, come segue:

- nota prot. n. 60966 del 29 aprile 2024 della C.C.I.A.A. di Torino, acquisita agli atti con prot. n. 5313/A19000 del 30 aprile 2024;
- nota prot. n. 16843 del 24 aprile 2024 della C.C.I.A.A. di Cuneo, acquisita agli atti con prot. n. 5181/A19000 del 26 aprile 2024;
- nota prot. n. 12926 del 18 aprile 2024 della C.C.I.A.A. di Alessandria-Asti, acquisita agli atti con prot. n. 4851/A19000 del 19 aprile 2024;
- nota prot. n. 25443 del 15 maggio 2024 della C.C.I.A.A. "Monte Rosa Laghi Alto Piemonte", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6162.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l. n. 580/1993, "Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici".

L'albo dei revisori dei conti, ora Registro dei Revisori Legali, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è disciplinato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".

Ai fini della designazione, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Amministrazione di appartenenza autorizza preventivamente il dirigente o funzionario pubblico allo svolgimento dell'incarico e verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

In caso di candidature presentate da dipendenti della Regione Piemonte, si applica l'art. 1, comma 3, della l.r. 23 gennaio 1989, n. 10, per cui "è fatto obbligo al personale dipendente di comunicare preventivamente all'Amministrazione Regionale l'effettuazione di prestazioni di lavoro ovvero l'assunzione di incarichi a favore di terzi, indicandone la natura, la durata, l'impegno lavorativo nonché gli eventuali compensi spettanti".

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 580/1993, "Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo

revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio".

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, della l. n. 580/1993 "Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili".

Ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, "al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società".

In esecuzione dell'art. 4-bis, comma 2-bis della l. n. 580/1993, l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell'11 dicembre 2019 ha fissato le indennità annuali da riconoscere ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti per l'espletamento delle funzioni loro attribuite dalla legge; il successivo comma 3 riconosce, altresì, il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9, e 10 del medesimo decreto (spese di viaggio, vitto ed alloggio).

Per l'espletamento delle funzioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, le indennità annuali da corrispondere ai componenti effettivi del collegio dei revisori sono state così definite dal citato art. 2, comma 2, del decreto dell'11 dicembre 2019:

- a) euro 5.500,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese;
- b) euro 6.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 75.000;
- c) euro 9.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000;
- d) euro 13.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese oltre 200.000.

Presentazione delle candidature:

Le candidature devono essere presentate **entro e non oltre il trentesimo giorno** dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 2963 del codice civile, non si computa il giorno di pubblicazione del comunicato e, qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

L'istanza di candidatura è indirizzata al Presidente della Giunta regionale, è compilata utilizzando il modello allegato al presente comunicato in formato elettronico non modificabile, è sottoscritta digitalmente ed inviata all'indirizzo PEC: artigianato@cert.regione.piemonte.it, corredata degli allegati più avanti indicati.

Nell'oggetto della PEC va riportata la dicitura "Candidatura di NOME COGNOME per collegi revisori CCIAA".

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivanti dal servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nell'istanza di candidatura, il candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 39/1995:

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire: iscrizione all'albo dei revisori dei conti, ora registro dei revisori legali, ex d.lgs. n. 39/2010, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sul certificato del Casellario giudiziale;
- f) l'inesistenza di eventuali incompatibilità e/o cause ostative o l'impegno a rimuoverle;
- g) l'inesistenza di cause di ineleggibilità;
- h) l'accettazione preventiva della designazione qualora conferita, precisando se in qualità di membro effettivo o di membro supplente, o indifferentemente di entrambi.

Il candidato deve, altresì, dichiarare:

- di aver preso atto degli obblighi di cui alla l.r. n. 28/2021, relativi all'anagrafe dei nominati;
- di essere consapevole delle sanzioni penali – nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti – richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di candidatura deve essere corredata, **a pena di irricevibilità**, dai seguenti allegati:

1) *curriculum vitae* in formato europeo, datato e sottoscritto digitalmente in formato elettronico non modificabile; il file dello stesso deve riportare nella denominazione il nome e cognome del candidato.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il C.V. non deve contenere dati personali quali residenza, n. tel/cellulare, codice fiscale, data di nascita;

2) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; il nome del file, in formato .pdf, deve contenere il nome e cognome del candidato.

Si ricorda che, come disposto dal D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Non saranno prese in considerazione candidature:

- inoltrate con mezzi diversi dall'invio elettronico a mezzo PEC all'indirizzo PEC sopra riportato, in osservanza di quanto disposto dall'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- trasmesse oltre la data di scadenza;
- prive dell'istanza di candidatura redatta secondo il modello previsto, datata e sottoscritta digitalmente in formato elettronico non modificabile;
- prive del dettagliato *curriculum vitae* in formato europeo, datato e sottoscritto digitalmente in formato elettronico non modificabile;
- prive della copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi del DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, da prodursi entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della nota di richiesta.

Sui dati contenuti nella dichiarazione e nel C.V., in qualsiasi momento la Regione può effettuare verifiche ed accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'interessato "decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", secondo quanto previsto dall'articolo 75 del citato decreto.

L'Amministrazione regionale si riserva di prorogare/ripubblicare il presente comunicato ove il numero di candidature e/o il livello delle stesse sia tale da non consentire un'adeguata scelta.

La Regione Piemonte potrà annullare in ogni momento la presente procedura senza che nessuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione stessa.

CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DEI COMPONENTI:

La deliberazione della Giunta regionale n. 154-2944 del 6 novembre 1995 prevede che, una volta acquisite le candidature degli interessati, la scelta dei componenti gli organi di controllo sia effettuata mediante la valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze professionali e lavorative pregresse.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005 dispone di dare attuazione al principio di pari opportunità di cui all'art. 13 dello Statuto regionale "applicando i criteri generali in materia di nomine, quali definiti dalla citata D.G.R n. 154-2944 del 6 novembre 1995, secondo canoni interpretativi volti a favorire - tenuto conto del quadro complessivo degli incarichi da attribuire e compatibilmente con le candidature effettivamente pervenute - un accesso paritario per uomini e donne agli incarichi di competenza della Giunta o del suo Presidente".

Ai sensi della l.r. 29 novembre 2021, n. 28 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale", i soggetti designati sono sottoposti agli obblighi di cui all'art. 11 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente dell'anagrafe dei nominati e del successivo art. 12 in ordine alle dichiarazioni e ai documenti da depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale.

I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattati in ottemperanza all'art. 13 del G.D.P.R. 2016/679/UE, esclusivamente ai fini del procedimento di designazione di cui al presente comunicato.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, la struttura responsabile del procedimento è il Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale della Regione Piemonte, cui è possibile rivolgersi per informazioni e accesso agli atti (tel. 011/432.2514-4701 - artigianato@cert.regione.piemonte.it - artigianato@regione.piemonte.it); il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Artigianato.

Il presente comunicato e l'istanza di candidatura sono reperibili e scaricabili dal sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo <https://bandi.regione.piemonte.it/nomine>.

Il Presidente della Giunta regionale
On. Alberto Cirio

Istanza di candidatura
per la designazione a componente di Collegio dei revisori
di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Egr. Presidente
della Giunta regionale del Piemonte
Piazza Piemonte n. 1
10127 Torino

pec: artigianato@cert.regione.piemonte.it

Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte, a pena di irricevibilità della candidatura.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
codice fiscale
residente a Prov. CAP
via/c.so
tel. cell.
PEC
mail.....

presenta la propria candidatura per la nomina a componente del Collegio dei revisori della/e
(barrare la/le Camera/e di Commercio per cui si presenta la candidatura):

- C.C.I.A.A. di Torino
- C.C.I.A.A. di Cuneo
- C.C.I.A.A. di Alessandria-Asti
- C.C.I.A.A. "Monte Rosa Laghi Alto Piemonte"

a tal fine

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dal;
- di essere dirigente o funzionario pubblico non iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in servizio presso
..... dal.....;

DICHIARA, inoltre,

1. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:.....

2*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa (*indicare denominazione dell'attività, la data di inizio, altri dati quali ad. es. iscrizione a ordini professionali, breve descrizione*):

.....
.....;

3. di aver svolto le seguenti esperienze (*indicare denominazione dell'attività, la data di inizio e cessazione, altri dati, breve descrizione*):

.....
.....;

4*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive, specificando incarico e periodo:

.....
.....;

5. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive, specificando incarico e periodo:

.....
.....;

6. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie, specificando incarico e periodo:

.....;

7*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sul certificato del Casellario giudiziale (diversamente specificare quali e quando)

.....;

8*. **barrare l'opzione che interessa:**

di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche
 di trovarsi

di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge istitutiva (regionale o statale) o dallo Statuto dell'Ente in cui viene effettuata la designazione
 di trovarsi

9. in caso di risposta affermativa al punto n. 8, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

10*. di non trovarsi in alcuno dei casi di inconfiribilità di cui all'art. 13-bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

11*. di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

* *cf. nota in calce*

12*. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2399 del codice civile e di impegnarsi a darne immediata comunicazione dell'eventuale insorgenza nel corso dell'incarico;

13*. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica di cui all'articolo 7 del d.lgs. 31/12/2012 n. 235;

14. di non essere stato designato più di due volte consecutivamente membro del Collegio dei revisori della/e Camera/e di Commercio per cui fa istanza di candidatura;

15. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della l.r. n. 39/1995;

dichiara altresì

16. di accettare preventivamente la nomina in qualità di (**barrare l'opzione scelta**):

membro effettivo, membro supplente, indifferentemente in uno dei due ruoli;

17. di aver preso atto degli obblighi di cui alla l.r. 29 novembre 2021, n. 28 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale";

18. di aver visionato e compreso l'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.), riportata in calce, e di aver preso atto dei diritti di cui al Capo III del medesimo regolamento;

19. di allegare alla presente:

curriculum vitae;

copia fotostatica del documento di identità personale;

20. *solo in caso di candidatura presentata da dirigente o funzionario pubblico*:

di impegnarsi a presentare l'autorizzazione a ricoprire la carica, rilasciata dal propria Amministrazione di appartenenza, prima della designazione.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., lì

Firma digitale

.....

NOTE GENERALI DI COMPILAZIONE E RICHIAMI NORMATIVI

I dati relativi alla residenza o al luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni, all'utenza telefonica, e all'indirizzo PEC e/o e-mail saranno utilizzati per le eventuali comunicazioni inerenti l'istruttoria della candidatura e per le comunicazioni che dovessero rendersi necessarie durante lo svolgimento dell'incarico. È pertanto onere del candidato/nominato comunicare ogni futura variazione di tali dati.

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: artigianato@cert.regione.piemonte.it (l'invio all'indirizzo pec dovrà avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata).

** Note in calce*

2. Specificare l'attuale condizione professionale.

I dirigenti e funzionari pubblici devono indicare la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una Azienda sanitaria conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si evidenzia, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

4. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

7. Qualora lasciato immodificato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio. Sono da dichiarare anche le condanne ai sensi degli artt. 444 e 459 c.p.p. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 verranno verificate con richiesta del casellario giudiziale ad uso della Pubblica Amministrazione alla competente Procura della Repubblica.

8-10.

Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge

** cfr. nota in calce*

23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e *designazioni di competenza* della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

11. D.lgs 6 settembre 2011, n. 149:

Art. 6 - Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e I presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari."

12. Art. 2399 del codice civile:

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art. 2382 del codice civile:

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13. Art. 7 del d.lgs. 31/12/2012 n. 235:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

* *cf. nota in calce*

- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore Artigianato: tel. 011 432.4701-2514;
pec: artigianato@cert.regione.piemonte.it - mail: artigianato@regione.piemonte.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Gentile candidato,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Competitività del sistema regionale – settore Artigianato, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati), di seguito “GDPR”.

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda per la designazione a componente del Collegio dei revisori delle Camere di Commercio e comunicati alla Direzione Competitività del sistema regionale – settore Artigianato.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali nell'ambito dei procedimenti di designazione di competenza del Presidente della giunta regionale dei membri del Collegio dei revisori delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia ecc....)”.

L'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato..

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato del Titolare al trattamento dei dati è il dirigente *pro-tempore* del settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale.

Responsabili (esterni) del trattamento sono:

a) CSI Piemonte, cui è affidata la gestione del sistema informativo della Regione Piemonte

* *cfr. nota in calce*

b) SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni decorrenti dalla chiusura del fascicolo, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione "Competitività del sistema regionale". Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali forniti per le finalità sopra descritte saranno comunicati ad altri settori della Direzione, alla Direzione della Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per consentire gli adempimenti di legge in materia di trasparenza e pubblicazione di cui alla l.r. n. 28/2021.

In adempimento dei sopracitati obblighi di trasparenza e pubblicazione i dati personali, nei limiti di cui all'art. 11 della l.r. n. 28/2021, saranno pubblicati all'interno della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

1. Camera di Commercio in caso di designazione.
2. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
3. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge n. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. n. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);
4. altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.